

70. — 1428, ind. VI, Luglio 1. — c. 25. — Rolando del fu Nicolò marchese Pallavicino, quale aderente e raccomandato della veneta Signoria (v. n. 27) ratifica, promettendone l'esecuzione in quanto gli spetta, il trattato n. 15 (v. n. 69 e 72).

Fatta in Busseto, nella sala inferiore della rocca. — Testimoni: fra' Guglielmo Felgoni maestro della casa di S. Antonio di Parma, fra' Luca de' Casoli prete di quell'ordine, Antonio de' Mari canonico della cattedrale di Cremona, Apollonio Pavoni da Verona, Melchiorre di Michele de' Ceruti, ambi abitanti a Busseto. — Atti Rolandino di Petrino de' Brunelli not. imp. a Busseto.

71. — 1428, ind. VI, Luglio 1. — c. 47 t.<sup>o</sup> — Il doge fa sapere che ad istanze degli abitanti della Valle Camonica furono date le seguenti risposte, delle quali ingiunge a chi spetta l'osservanza: Sono accettati per buoni e leali sudditi di Venezia, e come tali saranno trattati. Potranno far uso del sale di Germania, ma ne sono vietati severamente i contrabbandi. Non si imporranno loro nuovi dazi, imbottatura o macina sulle vittuarie; godranno anche in avvenire dei consueti dazi, onoranze, prerogative ecc. Possano vendere il lor ferro negli stati della repubblica, pagando i dazi consueti. Si osservino gli antichi statuti ed ordinamenti fino alla confermazione dei nuovi statuti compilati di recente. Saranno governati da appositi rettori con mero e misto impero e diritto di spada. Potranno possedere beni stabili in tutti i domini veneti, purchè non vi si opponga la legislazione locale; e comprare e vendere grani, vino e vettovaglie in tutti i detti domini pagando i dazi consueti. Le merci condotte da Lovere alla Valle e viceversa non pagheranno alcun diritto. Circa l'esenzione da dazi nel territorio di Brescia e negli altri della repubblica, saranno trattati come i rispettivi abitanti; ne siano esenti per l'esportazione di vettovaglie da Iseo; pel ferro che condurranno a Brescia siano equiparati agli abitanti delle valli Sabbia e Trompia. I valligiani che hanno beni su territori veneti possano portarne a casa le rendite pagando i dazi consueti. Gli estranei possedenti beni nella valle subiscano i pesi e le fazioni dei comuni ove stanno i beni stessi, salve le concessioni fatte alle città di Bergamo e Brescia. Circa l'ingerenza dei daziari del Bergamasco, del Bresciano o d'altrove nei dazi della valle, si osservi il consueto. I valligiani detentori in valle beni già di valligiani ora assenti, nulla debbano agli ultimi per frutti percetti durante la guerra. La terra di Lozio rimanga incorporata alla comunità della valle; così la terra di Pisogne. La valle sia indipendente da Bergamo e da Brescia. Si ordinerà ai rettori la revisione dei capitoli dell'estimo. Non si può concedere l'esenzione da gravezze e fazioni. Si provvederà a regolare l'affare delle esenzioni da gravezze ecc., già concesse in troppo numero dai duchi di Milano. La comunità della valle pagherà ogni anno allo stato 5070 lire d'imperiali dal 1 maggio passato.

Data nel palazzo Ducale di Venezia.

72. — 1428, ind. VI, Luglio 4. — c. 25 t.<sup>o</sup> — Antonio del fu Federico marchese Pallavicino di Zibello, in omaggio alla ducale allegata, approva e ratifica, promettendone l'esecuzione in ciò che lo riguarda, il trattato n. 15.

Fatto in Zibello sotto la loggia ove si fa giustizia. — Testimoni: prete Ber-